

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1481**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore RONCONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2002**

—————

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di  
assicurazione contro gli infortuni in ambiente domestico

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema dei rischi domestici nell'attuale sistema di vita e di organizzazione dell'abitare, che coinvolge in massima parte donne e minori, ha assunto una rilevanza tale da imporre il ricorso a strumenti legislativi ed a progetti di intervento adeguati per la prevenzione e comporta la necessità di esaminare la realtà di tutti gli ambienti utilizzati come luoghi di vita strettamente legati a tali rischi. Si rilevano in primo luogo il rischio tecnologico nelle abitazioni, sia sotto l'aspetto della cattiva qualità degli impianti - quelli elettrici in particolare - sia con riferimento all'uso non corretto degli stessi.

L'intervento legislativo che ha provveduto ad inserire nel nostro sistema di tutela assicurativa l'istituto dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, si collega peraltro ad una più ampia iniziativa volta a favorire la prevenzione e a tutelare la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione, oggetto anche di indicazioni ed interventi da parte dell'Unione europea nei confronti degli Stati membri.

Le modifiche atte a migliorare e modificare la legge che assicura attraverso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) le casalinghe, sono la conseguenza di un atteggiamento attento

e sensibile a tale problematica che consentirebbe alle casalinghe di avere una valida tutela assicurativa al pari di tutte le altre lavoratrici, riconoscendone il valore sociale ed economico di chi lavora in ambito domestico.

Per questo si è reso necessario un ulteriore intervento legislativo volto a modificare la legge 3 dicembre 1999, n. 493, elevando l'età massima della copertura assicurativa a 75 anni, l'erogazione in caso di infortunio temporaneo di una indennità, dopo il decimo giorno, di euro 22.289, la corresponsione, in caso di decesso, della rendita per intero agli eredi dell'interessato, il riconoscimento di una rendita in caso di valutazione d'invalidità permanente superiore agli 11 punti d'invalidità nonché il riconoscimento degli infortuni mortali. Inoltre, è riconosciuto un premio per infortuni che comportino postumi da malattie professionali dall'11 al 15 per cento; dal 16 per cento verrà corrisposta una rendita ed in fine è riconosciuta l'esenzione dalle spese mediche-diagnostiche-protesi.

Queste modifiche sostanziali alla legge daranno dignità e sicurezza alle donne e alla sua famiglia, e pertanto la legge stessa non sarà più un semplice strumento legislativo vuoto ed inutile.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dopo le parole «per invalidità permanente» sono inserite le seguenti: «e temporanea», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo il decimo giorno di invalidità temporanea è corrisposta una indennità di 22.289 euro»;

b) all'articolo 7:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 75 anni compiuti; per le persone che raggiungano i 75 anni in corso di assicurazione la stessa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio»;

2) al comma 4, le parole «al 33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'11 per cento e riconosce l'esenzione dalle spese mediche, diagnostiche e protesiche.»;

3) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assicurazione comprende, altresì, gli infortuni mortali»;

4) il comma 5 è abrogato;

c) all'articolo 9:

1) al comma 2, dopo le parole: «è corrisposta» sono inserite le seguenti: «a coloro che hanno subito un infortunio dal quale sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 16 per cento»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Se l'infortunio comporta un'invalidità permanente con postumi dall'11 al 15 per cento si procede alla liquidazione di un unico premio che non costituisce rendita.

2-*ter* In caso di morte del titolare la rendita o il premio sono corrisposti per intero agli eredi».